

**COMUNE DI TORRETTA**  
Città Metropolitana di Palermo

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DA GIOCO PUBBLICHE**



## CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

### Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che le aree gioco assolvono nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative delle aree stesse e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente e gli arredi dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso delle stesse.
2. Esse si applicano a tutte le aree gioco di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.
3. Attraverso la disciplina del corretto uso delle aree esistenti e delle attrezzature in esse installate, nonché nell'individuazione di criteri generali per la progettazione di eventuali nuove aree, si intende principalmente salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini, degli adolescenti e degli adulti che frequentano le aree in argomento.
4. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di predisporre ordinanze specifiche per l'utilizzo delle singole aree di cui al precedente paragrafo, le quali non sono comunque sostitutive, ma integrative, del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree pubbliche, in funzione della corretta fruibilità delle stesse da parte della collettività.
6. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni pubbliche o private, al fine di sviluppare attività di sorveglianza, tutela, manutenzione e valorizzazione delle aree gioco di proprietà comunale.

### Art. 2 Definizioni

1. Nel termine "aree gioco" sono inclusi e, pertanto, soggetti alle presenti norme:
  - a) i parchi gioco: spazi attrezzati con scivoli, altalene e altri arredi ludici di vario genere in cui i bambini possono liberamente giocare, anche singolarmente; tali aree generalmente svolgono funzioni didattiche, ricreative e di socializzazione per bambini dell'età massima di 12 anni;
  - b) i percorsi ginnici: aree allestite con apposite strutture e attrezzi ginnici destinati all'esercizio fisico di adolescenti ed adulti.
  - c) campo sportivo polivalente

### Art. 3 Elenco delle aree gioco pubbliche

I parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Torretta soggetti al presente regolamento sono:

Parco giochi di Largo degli Oleandri;  
Campo polifunzionale Via Panagulis/Carlo Alberto;  
Campo bocce Via Trento.

## CAPO II FRUIZIONE DELLE AREE GIOCO

### Art. 4 Accesso alle aree

1. I parchi gioco ed i percorsi ginnici sono aperti al pubblico tutti i giorni e secondo gli orari specificati per ogni singola area riportati anche sui cartelli esposti a cura dell'Amministrazione Comunale nei rispettivi ingressi.

2. Per le aree dotate di recinzioni e cancelli, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, il Comune valuta l'opportunità di provvedere alla chiusura degli stessi negli orari notturni, anche affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione, oltre alla loro riapertura.

3. È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo considerato il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa).

4. Le attrezzature ludiche poste nel parco giochi di Largo degli Oleandri possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni 12. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

### Art. 5 Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio

#### 1. Divieti comportamentali.

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree gioco pubbliche è vietato:

- l'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola (eccetto cani guida per ciechi o sordi purché muniti di museruola e guinzaglio);
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nelle eventuali apposite rastrelliere;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

È vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- accedere all'area in presenza di condizioni meteorologiche avverse (pioggia/vento);
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature.
- il gioco del pallone nelle aree non provviste di apposite porte.

- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento, manifestazioni o qualsiasi altra attività non contemplata nel presente Regolamento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

#### **Art. 6 Accesso di veicoli a motore**

1. In tutte le aree gioco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni alle aree: a) motocarrozze per il trasporto di disabili;  
b) mezzi di soccorso;  
c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esse inseriti.
3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

#### **Art. 7 Biciclette e velocipedi**

1. Onde evitare pericoli per gli utenti e danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi, è vietato il transito a biciclette tranne ai triciclo.
2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

#### **Art. 8 Giochi, attività sportive e prescrizioni per l'utilizzo delle attrezzature**

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini, skateboard, esercizi fisici, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione posta all'interno delle aree gioco pubbliche, sono consentiti nei soli spazi eventualmente predisposti per questi scopi (percorsi ginnici, ecc.).
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte e il Comune non è responsabile di eventuali danni a persone e a cose provocati dall'uso improprio.
3. Le attrezzature e gli arredi per il gioco devono essere utilizzati rispettando le fasce d'età eventualmente indicate sulle stesse.
4. I bambini fino a 6 anni d'età devono sempre utilizzare le attrezzature con l'accompagnamento di un adulto.
5. Il genitore/accompagnatore è tenuto a verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore ed a segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di arredi o giochi in cattivo stato di conservazione, al fine di attivarne la conseguente

manutenzione/sostituzione. Sarà cura del Comune indicare sui cartelli informativi esposti ai rispettivi ingressi delle aree i numeri utili per eventuali segnalazioni.

6. A coloro che utilizzano le attrezzature e gli arredi in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9. Qualora il trasgressore sia minorenni, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

## **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 9 Definizione delle sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

### **Art. 10 Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.

2. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti o associazioni.

3. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica, in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale, per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente provvedimento. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del regolamento è affidata al servizio di Polizia Municipale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

### **Art. 11 - Manutenzione parchi gioco**

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle aree verdi attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione.

I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

### **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio online, per 15 giorni.

### **Art. 13 Incompatibilità e abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti o in ordinanze comunali.

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DA GIOCO PUBBLICHE

Il Presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale con atto n.89 del 16/06/2021

E' stato depositato presso la Segreteria comunale dal 22/06/2021 per gg.10

E' stato approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con atto n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

E' entrato in vigore il \_\_\_\_\_